

Cofa



CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI NAPOLI

.....
REPUBBLICA ITALIANA
.....

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatre, il giorno 3 del mese di dicembre, in Napoli, la I sezione della Corte d'Assise d'Appello, composta dai signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Dott. Raimondo ROMERES | Presidente |
| 2. Dott. Angelo FINALDI | Consigliere |
| 3. Sig. Anna MARCARELLI | Giudice popolare |
| 4. Sig. Luisa FRANCOMANO | Giudice popolare |
| 5. Sig. Antonietta LANZOTTI | Giudice popolare |
| 6. Sig. Piera NOVELLINO | Giudice popolare |
| 7. Sig. Anna Maria DAMIANO | Giudice popolare |
| 8. Sig. Daniela FERRARO | Giudice popolare |

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Vincenza DEL GIUDICE Sostituto Procuratore Generale della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere Anna RUGGIERO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello

CONTRO

15/12/03
Ruggiero

15/12/03

**ABBATE Antonio nato 20/11/55 a Giugliano resid. Pignataro Maggiore Via V.
Veneto,s.n.**

Detenuto x altro – assente per rinunzia

**Appellante imputato avverso la sentenza emessa dal GUP Tribunale Napoli
Ufficio VI in data 20/1/2003**

Con la quale fu condannato alla pena di: anni 12 reclusione

Interdizione perpetua dai PP.UU.

Condanna alle spese processuali.

**Come colpevole di: conc. in omicidio vol. aggr. di Nuvoletta Salvatore con
l'atten. art. 8 L. 203/91**

Con la recidiva specifica. Con la dimin. art. 442 c.p.p.

In Marano 2/7/82

VICENDA PROCESSUALE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza del 20/1/03 il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli condannava Abbate Antonio alla pena di anni dodici di reclusione per concorso nell'omicidio pluriaggravato di Nuvoletta Salvatore, valutata la contestata recidiva e riconosciuta la diminvente ex art. 8 D.L. 152/91.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato aveva trovato fondamento nella reiterata confessione resa, attendibile per la compatibilità con gli elementi offerti dalla c.d. prova "generica" e per la concordanza con le affermazioni di altro collaborante, Schiavone Carmine, per quanto concerne la causale dell'omicidio del Nuvoletta.

All'esito del relativo procedimento camerale, il primo giudice, ridotta di un terzo la pena da infliggere per la scelta del rito abbreviato, condannava l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile assegnando una "provvisoria", provvisoriamente esecutiva.

Avverso tale sentenza interponeva rituale e tempestivo appello il difensore dell'imputato deducendo la eccessività della pena inflitta dal primo giudice, tenuto conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della possibilità di applicare nella misura più ampia possibile la diminvente ex art. 8 D.L. 152/91 per il significativo contributo collaborativo fornito dall'Abbate.

Tratto l'imputato al giudizio di questa Corte, alla udienza camerale del 3/12/2003, assente per rinuncia Abbate Antonio, al pari del suo difensore di fiducia benché ritualmente citato, assenti le parti civili, fatta la relazione della causa, il P.G. chiedeva che l'impugnata sentenza venisse confermata e che fossero, inoltre, applicate le misure di sicurezza "come per legge".

Il fatto, adeguatamente accertato nella sua consistenza ontologica – omicidio del carabiniere Nuvoletta Salvatore, reo di avere preso parte al conflitto a fuoco nel quale perse la vita Schiavone Mario, cugino di Schiavone Francesco, capo della organizzazione criminale collegata al Clan dei "Casalcsi" – si rivela di particolare gravità in relazione alle modalità di esecuzione della azione omicidiaria ed alla causale, implicazioni che, entrambe, integrando le contestate circostanze aggravanti (premeditazione e motivo abietto), riferiscono l'episodio alla esigenza di soddisfare la pulsione ritorsiva di una agguerrita e terribile aggregazione camorristica.

Ne consegue, pertanto, la infondatezza dei dedotti motivi di gravame: congrue ed esaustive le argomentazioni formulate dal primo giudice (che questa Corte interamente condiviale) nel rigettare la richiesta di generiche attenuanti, tenuto, peraltro, conto dei gravi e specifici precedenti penali dei quali l'imputato è portatore, la sanzione di anni dodici di reclusione, a fronte di un delitto punibile con l'ergastolo, non pare possa ritenersi particolarmente "severa" ovvero conseguenza di una "inconsapevole" decisione che abbia ignorato il contributo collaborativi offerto dall'imputato ed il comportamento processuale che Abbate Antonio ha tenuto e che si è manifestato nella ampia e reiterata confessione. Ne' questa Corte ravvisa altri elementi, sicuramente accertati in punto di fatto, nei quali sia possibile individuare generiche attenuanti.

Accoglibile la richiesta formulata dal P.G. - sia pure in termini generici - con la articolazione delle conclusioni: all'imputato vanno applicate le misure della interdizione legale durante l'esecuzione della pena e la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Entrambe le misure, infatti, scaturiscono ex lege, tenuto conto, per tutte le considerazioni dianzi svolte, che sussiste la probabilità che l'imputato reiteri azioni delittuose

P. T. M.

A scioglimento della riserva espressa alla udienza camerale del 3/12/03,

Letti gli artt. 605, 599 e 127 c.p.p.


Conferma la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, in data 20 gennaio 2003, appellata da Abbate Antonio che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.

Dichiara Abbate Antonio in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Dispone che Abbate Antonio, a pena espiata, venga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Napoli, 3/12/2003

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



ATTO DI NOTIFICA

Napoli, li _____

A richiesta _____

Io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio
Unico Notifica, Corte di Appello di Napoli. Ho notificato
l'atto che precede a

Avv. Alberto De Marco

consegnandone la copia a mani _____

UFFICIO P. GIUDIZIARIO

in mani di Francesco Marino
t.q. capace, incaricato alla
ricezione

20 GEN 2024

UFF. GIUDIZIARIO

La Consapevole con data 15/6/04

di dare manmissibile il ricorso. Spese processuali
di euro 1000,00 alla Corte Amministrativa.

Severamente incoercibile il 15/6/04.

estr. esec. Proc. Rep. NA de Consapevole - 18.6.04

18.6.04 Reddito del debito esec. N.R.

IL CANCELLIERE . CI
(Anna Delia Gracci)



CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI NAPOLI

N. R. G. 27/03

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia
a richiesta di Avv. Alfredo De Vito

Napoli, li 26-3-04

